



REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 30 agosto 2019

Il presente Regolamento costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto approvato dall'Assemblea Generale del.....

Esso è parte integrante dello Statuto, ma, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Sigla e Marchio

- 1) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell'Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Adesioni

- 1) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale.
- 2) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell'Associato.

Art. 3 – Associati

Con riferimento all'art. 5 dello Statuto:

- 1) Gli Associati, attraverso la sottoscrizione della domanda di ammissione, accettano implicitamente lo Statuto in vigore e quanto previsto dal presente Regolamento, in ogni loro parte e ad ogni effetto.
- 2) Gli Associati riconoscono e accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni eventuale controversia.
- 3) Sono Associati fondatori coloro che hanno dato vita alla Associazione e risultano quindi iscritti nel registro nel primo anno di attività dell'Associazione e sono attualmente iscritti
- 4) Gli Associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo; per questi la quota associativa è gratuita.

Art. 4 –Tesseramento

- 1) Il tesseramento di ogni Associato si effettua con la presentazione al Consiglio Direttivo della “domanda di ammissione” debitamente compilata, unitamente al



versamento della quota associativa ed ha decorrenza dall'accettazione della domanda stessa.

- 2) La durata del tesseramento è pari ad un Anno Accademico dalla data della sua inaugurazione, rinnovabile di anno in anno.
- 3) Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, siano essi fondatori, onorari, ordinari, possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione (conferenze, corsi, laboratori, gite, uscite didattiche), godono della copertura assicurativa sia per R.C. che per infortuni, inoltre hanno diritto di voto attivo e passivo all'Assemblea Generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5.2 dello Statuto.
- 4) La quota associativa annuale è fissata in € 25,00; tale quota potrà essere variata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea.
- 5) Per la frequenza dei corsi e dei laboratori è richiesta una quota integrativa, da versare al momento dell'iscrizione, con importi precedentemente pubblicati
- 6) I soci aggregati
I soci aggregati non aderiscono all'Associazione, possono partecipare esclusivamente alle gite e alle uscite didattiche di breve durata, mezza o una giornata, in numero massimo di tre e godere della copertura assicurativa.
La tessera "aggregati" è nominativa, non è trasmissibile, non è rimborsabile, non dà diritto di partecipare ai corsi, non dà diritto di voto né attivo, né passivo.
La durata è pari ad un Anno Accademico dalla data della sua inaugurazione, rinnovabile di anno in anno. La quota "Socio aggregato" è fissata in € 15,00. Tale quota potrà essere variata a giudizio del Consiglio Direttivo.
- 7) Alle uscite didattiche di più giorni possono partecipare solo gli Associati.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri: Presidente, Vicepresidente, Direttore dei corsi, Segretario, Tesoriere e sei consiglieri.
- 2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o posta elettronica, oppure con avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle aule dei corsi con un preavviso di almeno sette giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica.
- 3) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la collaborazione di Associato all'Unitre.
- 4) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, di un Vice Direttore scelto all'interno del Consiglio.
- 5) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se la presenza dei consiglieri è pari ad almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe.



Art.6 – Elezione del Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo in scadenza fissa il giorno e l'orario di svolgimento delle elezioni, dandone comunicazione a tutti gli Associati con ogni mezzo atto a garantire la più ampia informazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, come previsto dall'art. 8 dello Statuto.
- 2) Le cariche sociali sono stabilite nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 7 – Commissione elettorale

- 1) Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita la commissione elettorale formata da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra gli Associati, con compiti di:
 - a) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b) predisporre le modalità per le operazioni elettorali;
 - c) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento;
 - d) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - e) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
- 2) Della Commissione elettorale non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo né i candidati.

Art 8 – Norme Didattiche

- 1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- 2) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.

Art. 9 – Docenti

- 1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.
- 2) Per i Docenti Associati non è previsto il pagamento della quota associativa.



Art.10 - Autonomia delle Sedi

- 1) Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe a Caluso.

Art.11 – Libri sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali:

- a) registro degli Associati;
- b) registro dei Volontari;
- c) libro verbali Assemblea degli Associati;
- d) libro verbali Consiglio Direttivo;

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

- 2) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
Gli Associati che intendano esaminare i libri sociali, devono fare richiesta al Presidente ed al Tesoriere.